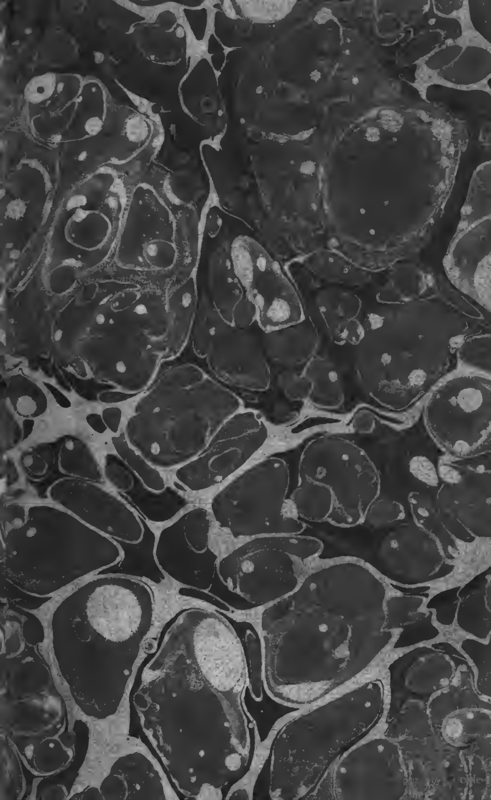




STATUTI PENALI

PER

L'ARMATA DI MARE,

E PE' REATI

COMMESSI DA' FORZATI

E LORO CUSTODI.

PRIMA EDIZIONE ORIGINALE ED UFFIZIALE.



NAPOLI,

DALLA REAL TIPOGRAFIA DEL MINISTERO DI STATO
DELLA CANCELLERIA GENERALE.

1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Gli *Statuti penali per l' armata di mare e pe' reati commessi da' forzati e loro custodi* sono approvati.

2. Essi sono sostituiti alle leggi, a' decreti, alle ordinanze ed a qualunque altra disposizione emanata finora nel nostro regno sopra materie che riguardino la giurisdizione militare, la procedura militare, i reati militari e loro punizioni, per l'armata di mare, pe' forzati e loro custodi.

3. Prima che sien pubblicati dalla tipografia dipendente dal Ministero di Stato della Cancelleria generale del regno gli Statuti penali per l' armata di mare e pe' reati commessi da' forzati e loro custodi, due esemplari stampati di essi saranno da Noi sottoscritti, e muniti di tutte le formalità che si richieggono per la pubblicazione delle leggi del nostro regno. I medesimi esemplari in oltre verranno per ogni quaderno della edi-

edizione contrassegnati dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

4. Gli esemplari stampati di cui è fatta menzione nel precedente articolo, saranno depositati nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, come trovasi stabilito per tutte le altre leggi e per tutti gli altri decreti.

5. La presente legge sarà stampata e posta in fronte alla edizione degli Statuti penali per l'armata di mare e pe' reati commessi da' forzati e loro custodi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Belvedere, il dì 30 di Giugno 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia
Firm. Marchese Tommasi.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firm. Marchese Tommasi.

Pubblicata in Napoli nel dì 17 di Luglio 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la legge de' 30 di giugno scorso, colla quale sono stati sanzionati gli *Statuti penali per l' armata di mare e pe' reati commessi da' forzati e loro custodi*;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro di marina;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Gli Statuti penali per l' armata di mare e pe' reati de' forzati e loro custodi avranno esecuzione dal dì primo di settembre del corrente anno in tutti i nostri reali dominj.

2. Pe' reati commessi fino al sopraddetto giorno, e che verranno giudicati dopo, sarà applicata la pena più mite nel confronto tra quella che competerebbe a norma delle leggi vigenti all' epoca del reato, e quella prescritta dagli Statuti all' epoca del giudizio.

3. I nostri Consiglieri Segretarj di Stato Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, il Ministero di Stato esercente provvisoriamente le funzioni di nostro Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro, ed il Segretario di Stato Mi-

Ministro di marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 2 di Luglio 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato	*Il Segretario di Stato*
Ministro di marina	*Ministro Cancelliere*
Firm. Diego Naselli.	Firm. Marchese Tommasi.

Pubblicato in Napoli nel dì 17 di Luglio 1819.

INDICE

DE' CAPITOLI E SEZIONI

DELLO

STATUTO PENALE

PER L'ARMATA DI MARE.

CAPITOLO I.	Delle punizioni militari per l'armata di mare	*pag.* 1
Sezione I.	Delle pene....................	*ivi*
Sez. II.	Della insubordinazione commessa a bordo de' legni armati	2
Sez. III.	Della diserzione semplice da bordo di un legno armato	4
Sez. IV.	Della diserzione all'inimico	6
Sez. V.	Della oscitanza in servizio	7
Sez. VI.	Della viltà in servizio	*ivi*
Sez. VII.	Del tradimento	9
Sez. VIII.	De' danni	10
Sez. IX.	Degl' incendj	11
Sez. X.	Delle devastazioni	*ivi*
Sez. XI.	Del furto.....................	12
Sez. XII.	Dell' infedeltà nell' amministrazione e manutenzione degli oggetti militari	13
Sez. XIII.	De' delitti e delle pene degli ufiziali di marina in comando de' legni da guerra, che si debbono esaminare ne' consigli di guerra	14
CAP. II.	De' consigli di guerra dell'armata di mare	25
Sez. I.	Della competenza de' consigli di guerra di marina	*ivi*
Sez. II.	Dell' organizzazione de' consigli di guerra di marina	27
CAP. III.	Disposizioni generali	28

INDICE

DE' CAPITOLI E SEZIONI

DELLO

STATUTO PENALE

PE' REATI COMMESSI DA' FORZATI E LORO CUSTODI.

Capitolo I.	Disposizioni generali..........	*pag.* 29
Cap. II.	De' reati contro la sicurezza interna de' bagni	*ivi*
Cap. III.	Reati contro la disciplina interna de' bagni	30
Sezione I.	Reati de' forzati	*ivi*
Sez. II.	Reati de' custodi addetti a prestar servizio presso le ciurme de' condannati	33
Cap. IV.	Della Corte marziale marittima e della sua competenza	36
Sez. I.	Organizzazione della Corte marziale	*ivi*
Sez. II.	Competenza della Corte marziale.	37

STATUTO PENALE
PER
L' ARMATA DI MARE.

CAPITOLO I.

Delle punizioni militari per l'armata di mare.

SEZIONE I.

Delle pene.

Articolo 1. Le pene stabilite nel presente Statuto sono:

1.° la morte;

2.° l' ergastolo;

3.° i lavori forzati;

4.° la reclusione;

5.° la degradazione;

6.° la destituzione, o sospensione d' impiego per gli uffiziali;

7.° i servizj ignobili, o la detenzione in castello;

pe' soli sottouffiziali e soldati:

8.° l'aumento di tempo di servizio;

9.° le bacchette pe' soli sotto-uffiziali e soldati; e per l' altra gente addetta al servizio della marina, quella pena che è fissata dagli usi e da' regolamenti in vigore;

10.° il passaggio a' battaglioni provvisorj per un tempo determinato.

2. Tutte le disposizioni contenute negli articoli preliminari, e nell' intero titolo I del libro III dello Statuto penale militare relative alla punizione de' reati militari, sono comuni al presente Statuto.

SEZIONE II.

Della insubordinazione commessa a bordo de' legni armati.

3. È reato di mancanza di subordinazione ogni offesa fatta dall' inferiore al superiore con detti, gesti e vie di fatto, ed ogni resistenza agli ordini ricevuti da' superiori in materia di servizio, o di disciplina militare.

Un militare è considerato superiore di altri militari tutte le volte che egli abbia il comando sopra di essi, quantunque il di lui grado non sia maggiore.

4. Tutti i soldati e bassi uffiziali di marina, e tutti gl' individui addetti al servizio di quest' armata, assimilati a' gradi minori di quello di uffiziale, che ricusassero di ubbidire i loro superiori, stando a bordo di un legno, saranno puniti colla degradazione, e con un servizio forzoso, oltre del primo impegno, il quale pe' soldati sarà di due anni, e pe' marinari sarà di un anno in una classe inferiore; e per quelli di ultima classe il servizio forzoso sarà anche di un anno, ma con due terzi di soldo.

5. Tutti gli uffiziali di marina, e tutti gl' individui di questo corpo, che corrispondono al grado di uffiziale, che si negassero di ubbidire a' loro superiori, saranno condannati a due anni di castello.

6. Allorchè la mancanza di ubbidienza a' superiori sarà accompagnata da insulti verbali, o da minacce verso di essi, i sotto-uffiziali, o soldati, ed i loro assimilati saranno condannati a cinque anni di ferri. Gli uffiziali e loro assi-

assimilati subiranno la pena della reclusione per egual tempo, e della destituzione dall'impiego.

7. Quando la mancanza di ubbidienza verso i superiori sia accompagnata da insulti di fatto, da opere e da maltrattamenti reali, gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati, e loro assimilati, saranno colpiti dalla pena di morte.

8. Dalla stessa pena di morte saranno colpiti gli uffiziali, sotto-uffiziali, soldati e loro assimilati, che ardissero resistere a mano armata agli ordini de' loro superiori.

9. Qualunque individuo di marina inferiore al grado di uffiziale, ed ogni suo assimilato, colpevole di eccitamento di rissa, o di disordine, che non venga seguito da alcuna funesta conseguenza, verrà condannato a due anni di servizj ignobili o in quartiere, o a bordo de' legni, prestando servizio nell' interno con degradazione, e come sta prescritto nell' articolo 4. Gli uffiziali e loro assimilati verran condannati al castello per egual tempo.

10. Se l'eccitamento del disordine tendesse a cagionare l' ammutinamento, o una sedizione, promovendo la disubbidienza o la resistenza agli ordini superiori, i colpevoli, qualunque fosse il loro grado, saranno puniti colla morte.

11. La sedizione, o l' ammutinamento prodotti per qualche attrasso di *prest*, o di soldo, non sono scusati da queste cagioni.

12. Tutti i bassi uffiziali e soldati, e i loro assimilati, i quali non abbiano contribuito con tutti gli sforzi ad impedire gli ammutinamenti o le sedizioni, saranno condannati a cinque anni di ferri. Gli uffiziali ed i loro assimilati soffriranno la reclusione per egual tempo colla di loro destituzione. Quando però sia pro-

vato,

vato, che i loro sforzi potevano arrestare la consumazione del delitto, la pena sarà di morte.

13. Tutti gl' individui componenti l' equipaggio di un legno da guerra, che trovandosi presenti ad un delitto particolare commesso sul bordo, non avessero gridato, e dato avviso alle guardie per impedirlo prima della consumazione, saranno puniti, se sotto-uffiziali, soldati e loro assimilati, colla stessa pena prescritta nell' art. 4, e se uffiziali e loro assimilati, col castello per ugual tempo.

14. Tranne le particolari disposizioni contenute nella presente sezione, si osserveranno per tutti gli altri casi relativi a questo reato le disposizioni dello Statuto penale militare.

SEZIONE III.

Della diserzione semplice da bordo di un legno armato.

15. Tutti i bassi uffiziali e soldati di marina e loro assimilati, che disertassero da bordo per ritirarsi in un luogo qualunque non occupato da nemici, saranno puniti colle pene stabilite nell' art. 4. Gli uffiziali colpevoli dello stesso delitto, saranno puniti colla destituzione.

Quando gli uni fossero in servizio nel momento della diserzione, la pena sarà del doppio: e per gli altri, cioè per gli uffiziali e loro assimilati, oltre la destituzione dall' impiego, subiranno la pena di cinque anni di castello.

I sotto-uffiziali e soldati e loro assimilati recidivi nella diserzione, soffriranno il doppio delle pene delle quali si è parlato ne' paragrafi antecedenti.

16. Sa-

16. Saranno riputati disertori tutti gl' individui di marina, che senza il permesso in iscritto de' loro superiori mancassero da bordo per tre giorni continui, stando il legno in porto; per due giorni, stando in rada; e per un giorno, stando alla vela.

17. Parimente saranno riputati disertori tutti gl' individui di marina, che avendo ottenuto il permesso de' loro superiori, ne abusassero, mancando per gli spazj di tempo fissati nel precedente articolo.

18. Saranno considerati del pari come disertori, e quindi sottoposti alle stesse pene tutti gl' individui di marina, che formando parte dell'equipaggio di un legno, rimangano a terra dopo la partenza del legno medesimo, malgrado i consueti segnali, se non giustifichino innanzi le autorità del corpo stesso, ed in mancanza di esse, avanti le autorità governative militari del luogo, l'impedimento che non ha loro permesso d' imbarcarsi.

In tempo di guerra andando il bastimento ad attaccare l' inimico, o partendo colla probabilità d' incontrarlo, tutti quelli che non si troveranno presenti, se uffiziali o loro assimilati, saranno destituiti, se bassi uffiziali o loro assimilati, saranno puniti colla pena di dieci anni di ferri.

19. La diserzione sarà giudicata fatta in complot, quando i disertori eccedono il numero di cinque, e quando sia provata l'intelligenza tra loro per la esecuzione del delitto. Quando succede a bordo, la pena sarà sempre di quattro anni di ferri pe' bassi uffiziali, soldati e loro assimilati; e della reclusione per egual tempo agli uffiziali colla destituzione.

20. I marinari disertori dal bordo de' legni in disarmo, dagli arsenali, da' porti, e da uno stabilimento qualunque di marina, sono soggetti alle stesse pene stabilite pe' soldati e bassi ufiziali nello Statuto penale militare per l'armata di terra. Quando poi i marinari compresi nelle liste di ascrizione marittima disertassero all'avviso di una leva, o per istrada nello indirizzarsi ad uno stabilimento di marina, saranno sottoposti alle pene stabilite nell' articolo 4.

SEZIONE IV.

Della diserzione all' inimico.

21. La diserzione in faccia all' inimico è riputata come eseguita all' inimico. In conseguenza ogn' individuo di marina, che avrà abbandonato il suo posto, e sia fuggito dal legno col mezzo delle lance, o pure a nuoto, stando in faccia all' inimico, sia qualunque il tempo della sua assenza, sarà riputato disertore all' inimico, e punito colla morte.

22. Qualunque individuo di marina, che in faccia all' inimico avrà eccitato i compagni alla diserzione, quantunque questa non sia seguita, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà, sarà punito col quarto grado di lavori forzati.

Se poi fosse seguita la diserzione, abbenchè l'eccitatore non fosse disertato, sarà punito colla morte.

23. Tutti i casi relativi alla diserzione non preveduti dal presente Statuto, saranno regolati dallo Statuto penale militare.

SE-

SEZIONE V.

Della oscitanza in servizio.

24. Ogni soldato, basso uffiziale di marina, o pure i loro assimilati, che abbandonasse il posto, stando in servizio, sarà punito con tre anni di servizio forzoso, da espiarlo con arresto in quartiere, in arsenale, o a bordo de' legni in disarmo, oltre il primo impegno: se poi fosse un uffiziale, coll' arresto in castello per ugual tempo.

Quando questa oscitanza fosse accompagnata da qualche tratto di malizia, la pena sarà di due anni di ferri pe' soldati, bassi uffiziali, e loro assimilati; e per gli uffiziali, della reclusione per ugual tempo colla destituzione.

25. Gl' individui di marina, che stando di servizio a bordo, avranno veduto distaccare, o porre in mare un legno da remo senza ordine superiore, e non lo impediranno, o daranno avviso per impedirlo, saranno puniti come nella prima parte dell' articolo precedente.

26. Le sentinelle che a vista di terra nemica, o dando caccia a legno nemico, saranno trovate dormendo, o avranno dimenticato la loro consegna, saranno punite con tre anni di servizio militare a di più del loro primo impegno.

SEZIONE VI.

Della viltà in servizio.

27. Ogn' individuo di marina, che trovandosi su di un legno da guerra impegnato in combat-

battimento, abbandonasse il suo posto, e si nascondesse in qualche parte del legno stesso, sarà condannato, se basso uffiziale, o soldato, o pure a questi assimilato, a dieci anni di ferri: se poi fosse un uffiziale, sarà punito con dieci anni di reclusione, e colla destituzione.

28. Ogn' individuo di marina, che in qualunque modo fosse consapevole d' incitamento che da altri si faccia all' equipaggio del legno, di opporsi alle risoluzioni del comandante, e non ne avrà denunciato il colpevole per rendere inutili i suoi tentativi, sarà punito colla metà della pena fissata col precedente articolo.

29. Se investendo un legno inseguito dal nemico, il comandante determinasse difenderlo, qualunque individuo che fugga dal suo posto, o si neghi di prender parte alla difesa, sarà punito colla morte.

30. Nel caso che un legno investisse in una costa per effetto di tempesta, o altro accidente, qualunque soldato, basso uffiziale o loro assimilato si getterà dal medesimo senza ordine del comandante, sarà punito con cinque anni di ferri; e se uffiziale, colla reclusione per ugual tempo, e colla destituzione.

31. Ogni soldato, basso uffiziale di marina, o chi è a questi assimilato, il quale nel caso di naufragio, di un incendio, o di qualunque sinistro accidente, nel quale possa trovarsi il legno, abbandonerà il suo posto, in cui è stato destinato, senza una indispensabile necessità, o si negherà di prender parte a' lavori necessarj, sarà punito con dieci anni di ferri; e se uffiziale, colla reclusione per egual tempo, e colla destituzione.

32. Si osserveranno pe' casi non preveduti in questa e nella precedente sezione, le disposizioni conte-

tenute nel cap. III, tit. II, lib. III dello Statuto penale militare.

SEZIONE VII.

Del tradimento.

33. Qualunque individuo di marina manterrà corrispondenza coll' inimico, senza il permesso del suo superiore, sarà riputato colpevole di tradimento, e punito colla morte.

34. Sono riputati egualmente colpevoli di tradimento, e puniti colla morte:

1.° tutti gl' individui di marina che nel principio e nel corso del combattimento, in cui va ad essere, o trovasi impegnato il legno, spargessero de' clamori, per inspirare lo spavento ed il disordine nell' equipaggio, o elevassero delle grida per chiedere che non s' impegnasse, o si cessasse dello attacco:

2.° tutti gl' individui di marina, che costringessero colla forza, o colla violenza il comandante del legno a sospendere la risoluzione di esaurire tutti i mezzi per difendersi dall' inimico:

3.° tutti gl' individui di marina, che prima, o nel corso del combattimento avessero maliziosamente fatti de' falsi segnali, da' quali fosse derivata la confusione nelle operazioni de' varj legni di una squadra, o in quelle dell' equipaggio di un sol legno.

35. Le disposizioni contenute nel capitolo I, titolo II, libro III dello Statuto penale militare relative al reato di tradimento, saranno applicabili a tutti i casi non preveduti nella presente sezione.

SE-

SEZIONE VIII.

De' danni.

36. Qualunque individuo di marina proccurerà la perdita di un legno, aprendogli una via d'acqua, togliendo qualche stoppa dalla sua opera viva, tagliando, o levando volta de' capi principali, mentre il legno si trovi impegnato in combattimento su di una costa o in altre pericolose posizioni, o recidendo le gomene, quando si trovi in ancoraggio, sarà punito colla morte.

37. La stessa pena contenuta nell' articolo antecedente subirà l'uffiziale di guardia, che non avendo eseguito la consegna datagli dal comandante del legno, avesse prodotto la perdita del medesimo.

38. Un pilota, o un timoniere che avesse ricevuto ordine da un uffiziale, che non sia il comandante, di cambiar rotta, conoscendo da questo cangiamento poterne derivare la perdita del legno, e ciò non ostante ometta di darne subito parte, cade in delitto da non poter essere scusato. Quindi se da tale mancanza ne sia seguita la perdita del legno, il pilota, se avrà graduazione di uffiziale, sarà punito con dieci anni di reclusione, e colla destituzione: non essendo il pilota graduato da uffiziale, la pena sarà di dieci anni di ferri. Nel caso poi che la mancanza fosse stata del timoniere, sarà parimente costui punito con dieci anni di ferri. Quando poi da tale mancanza non ne fosse seguita la perdita del legno, allora la pena sarà per metà di quella stabilita pel primo caso.

SE-

SEZIONE IX.

Degl' incendj.

39. Qualunque individuo di marina sarà colpevole di aver messo fuoco a' magazzini, agli arsenali o a' legni, verrà condannato a morte, ancorchè siasi arrestato di buon' ora l' incendio.

40. Quando sia provato che l' incendio non sia stato cagionato da malizia, ma da semplice negligenza, la pena sarà di due anni di prigione pe' soldati e bassi uffiziali e loro assimilati, e del castello per ugual tempo, per gli uffiziali.

41. Le sentinelle de' foconi, e quelle le quali tengono in consegna de' fanali, che permettono disordini con questi, e col fuoco, saranno puniti a tre anni di servizj ignobili. Il doppio della pena sarà inflitto alle sentinelle del magazzino di polvere, che permettessero l' avvicinamento di persone con materie incendiarie.

42. Il caporale di luce, che darà un fanale in istiva, dispensa, o altro luogo qualunque del legno, senza permesso de' superiori, sarà punito con due anni di servizj ignobili. La stessa pena sarà applicata a chi farà uso del fanale senza i necessarj riguardi, cavandone il lume, o confidandolo ad altri.

SEZIONE X.

Delle devastazioni.

43. Ogni individuo di marina, che sarà convinto di avere sciupato una parte, o tutta l' acquata del legno, o dissipato la provvisione de' magazzi-

ni,

ni, o adulterato le vettovaglie, verrà condannato a cinque anni di ferri, se basso uffiziale o soldato, o loro assimilato; e se uffiziale, alla reclusione per ugual tempo, ed alla destituzione. La pena sarà quadrupla, se da quelle mancanze ne derivi la penuria, o la epidemia nell' equipaggio. Quando la dissipazione de' magazzini, o l'adulterazione delle vettovaglie venga commessa a terra, la pena sarà di quattro anni di servizj ignobili pe' bassi uffiziali e soldati, o loro assimilati, e del castello agli uffiziali per ugual tempo.

SEZIONE XI.

Del furto.

44. Ogni soldato, basso uffiziale, o loro assimilato, il quale a bordo de' legni armati sarà convinto di aver rubato armi, o attrezzi di munizione appartenenti agl' individui del suo corpo, sarà punito con due anni di ferri; e se sarà uffiziale, colla reclusione per ugual tempo, e colla destituzione.

45. Colla pena medesima saranno puniti, secondo il rispettivo grado, tutti gl' individui di marina rei di furto in terra, degli attrezzi, delle carte, e degli altri oggetti di ogni genere di proprietà del corpo di marina, conservati fuori o dentro i magazzini, gli archivj, o altro luogo qualunque. Se il furto abbia luogo sul bordo di un legno, verrà loro applicato il doppio di questa pena. Quando il furto sia accompagnato da scalazione, da scassazione, o da effrazione, la pena sarà di dieci anni di ferri pe' bassi uffiziali e soldati, o loro assimilati; e per gli uffiziali, della reclusione per ugual tempo, e colla destituzione.

46. Sarà applicabile la pena contenuta nell' articolo 44 a tutti gl'individui di marina secondo il loro grado, presso de' quali si saranno rinvenuti degli oggetti appartenenti al corpo di marina, e de' quali non potessero giustificare la legittimità dell'acquisto.

47. La compra di tali oggetti dalle mani d'individui delle arme non autorizzati a venderli, darà luogo alla pena di un anno di servizj ignobili pe' bassi uffiziali e soldati, e di castello per gli uffiziali e loro assimilati.

SEZIONE XII.

Dell' infedeltà nell' amministrazione e' manutenzione degli oggetti militari.

48. Ogn' individuo di marina, il quale porterà lo stato della forza che comanda al di sopra del numero effettivo presente, e si avrà appropriato il di più, sarà punito con quattro anni di castello. La stessa pena verrà applicata quando abbia l' uffiziale privato i suoi subordinati di tutto o parte di ciò che era loro dovuto. Se questo delitto si commetta da un basso uffiziale, sarà punito colla pena de' ferri per ugual tempo.

49. Ogn' impiegato militare di marina, o a lui assimilato, colpevole di aver tratto un lucro disonesto ed illecito in danno de' particolari, o dello Stato, ne' contratti, negli approvvigionamenti, nell' acquisto, o nel ricevere le consegne degli oggetti di qualsivoglia genere appartenente al servizio di marina, sarà punito colla reclusione per cinque anni, e colla destituzione dalla carica.

50. I casi non preveduti dal presente Statuto relativi alle sezioni VIII, IX, X, XI e XII, saranno

no regolati colle disposizioni contenute ne'capitoli IV e V, tit. II, lib. III dello Statuto penale militare.

SEZIONE XIII.

De' delitti, e delle pene degli uffiziali di marina in comando de' legni da guerra, che si debbono esaminare ne' consigli di guerra.

51. Perchè un consiglio di guerra possa far giudizio, e fondare il suo parere per determinare le pene che corrispondono agli uffiziali di guerra per le mancanze essenziali del loro dovere in materia di servizio di mare, si terranno presenti le seguenti prescrizioni.

52. Qualunque uffiziale che comanderà un bastimento da guerra, sarà obbligato a difenderlo per quanto lo permetteranno le sue forze paragonate a quelle del nemico che lo attacca. Mancando alcuno a questo dovere, sarà privato d'impiego.

Se poi la difesa sia stata tanto debole, e così corta, che vilmente abbia reso il bastimento di suo comando al nemico, senza il consenso de' suoi uffiziali, potrà estendersi la pena sino alla morte.

53. Allorchè si tratta di esaminarsi la condotta di un comandante che abbia reso il suo bastimento ne' termini specificati nell'antecedente articolo, dovrà egualmente farsi carico all'uffiziale che era imbarcato in secondo, ed agli altri che avessero voluto e consigliato una tale resa indoverosa; giacchè nel caso che il comandante si rifiuti alla difesa regolare, si dà facoltà al secondo uffiziale, perchè di accordo co' rimanenti uffi-

uffiziali di guerra, prenda a carico la difesa, e continui il combattimento. Qualora però il comandante cambiando di consiglio, domanderà di proseguirla egli, dovranno tutti ubbidirlo senza la minima opposizione.

54. Gli uffiziali che risulteranno rei di simili carichi, saranno privati d'impiego.

55. Se il comandante giustificherà di essere stato obbligato a rendere il suo bastimento per violenze usategli da'suoi uffiziali, o dall'equipaggio, o perchè alcuno senza sua disposizione abbia fatto ammainare la bandiera per non aver voluto la gente rimanere al suo posto, o per altre ragioni alle quali non avesse potuto apprestar riparo, resterà in tal caso il comandante giustificato dal carico della resa; e gli uffiziali e gli altri individui colpevoli per ciascuno de' suddetti casi, saranno puniti colla perdita dell'impiego, e con altre pene che da giudici prudenti saranno giudicate proporzionate a' gradi del dolo praticato in simili fatti; potendo anche la pena, quando il fatto senta di tradimento, estendersi fino alla morte.

56. Il comandante che per evitare forze nemiche superiori, o combattendo con esse, investisse per accidente o deliberatamente nella costa, dovrà metter fuoco al suo bastimento, dopo aver salvato a terra il suo equipaggio, qualora però non avesse altro mezzo a poterlo difendere, ed impedire che l'inimico se ne impossessi; e dovrà tuto ciò eseguire sotto pena di destituzione d'impiego, come inabile a continuare nel real servizio.

57. Il comandante che, dopo di essere investito il suo bastimento, avesse modo di difenderlo da terra colla sua gente, e con quella de' paesi vicini,

cini, che venisse in suo soccorso, di maniera che probabilmente possa scansare che l'inimico si accosti per bruciarlo, o per impadronirsene, sarà tenuto a porre in opera tutti i mezzi possibili per riuscire in tale intento; ed omettendoli incorrerà nelle pene espresse nell'articolo antecedente.

58. Il comandante che combattendo in linea, abbandonerà deliberatamente col suo legno il posto assegnatogli, senza che vi sieno motivi che l'obblighino a tale determinazione, perderà il suo impiego, e sarà dichiarato incapace di ottenere altro posto nel real servizio: e qualora da tale manovra praticata con malizia, o contro le regole di marina, ne risultasse perdita dell'azione, sarà punito colla morte.

59. La perdita de' bastimenti per cattiva navigazione, tempi fortunali, o per altri motivi, dovrà esser calcolata giudiziariamente, secondo le circostanze che avran potuto verificarsi. Quando un comandante mosso da fine particolare avrà maliziosamente perduto il bastimento, nulla curando le proposizioni che avessero potuto fargli su tale oggetto i suoi uffiziali, sarà punito colla morte. Se la perdita fosse derivata da ignoranza, omissione, o mancanza di attenzione, secondo le circostanze maggiori o minori, potrà punirsi colla reclusione, o colla sola destituzione, o puranche colla semplice sospensione dall'impiego per qualche tempo determinato; ma se però si giustificherà essere stato l'avvenimento irrimediabile, senza essersi trascurati tutti i mezzi possibili per evitarlo, resterà il comandante esente da qualunque carico.

60. Dopo essere investito un bastimento, il comandante che lo abbandonerà, quantunque vi

sia

sia probabilità di salvarlo, e colui che considerando inevitabile il naufragio, non avesse usato le possibili diligenze per salvarne le armi, attrezzi e munizioni, sarà destituito, e se gli sequestreranno i suoi beni in compenso de' danni prodotti alle reali finanze.

61. Il comandante che dopo di un naufragio abbandonerà volontariamente la parte del suo equipaggio che si fosse salvata, e che non praticherà le possibili diligenze per mantenerla riunita, e per provvedere al suo sostentamento, sarà destituito: e qualora per detti motivi, o per mancanza dell' attenzione necessaria, si perderanno attrezzi, o altri effetti che si fossero posti in salvo, sarà obbligato alla riparazione di tale danno.

62. Essendo la principale obbligazione degli uffiziali in comando delle squadre, divisioni, o de' convogli composti di legni mercantili, quella di prender tutta la cura de' medesimi, e di mantenerli riuniti; colui che li disperderà, sarà sottoposto ad un consiglio di guerra, e giudicato dallo stesso a proporzione delle circostanze che saranno concorse nell'avvenimento, prendendosi in veduta le istruzioni, la risulta, i tempi corsi, i luoghi più o meno pericolosi, e tutte le altre circostanze. Quando da questo esame la condotta del comandante risulterà colpevole, sarà punito, secondo i gradi della colpa, o colla semplice sospensione per un determinato tempo, o colla destituzione totale: e potrà anche esser punito colla morte, quando siavi nell'avvenimento concorso manifesto dolo e tradimento.

63. Colla stessa regola fissata nell'articolo antecedente dovrà essere trattato e giudicato quell' uffiziale il quale essendo stato distaccato

 dal

dal comando della squadra con ordine di scortare qualche bastimento maltrattato sino a porlo in sicuro, lo avesse abbandonato; ed ancor colui che incontrando per casualità qualche bastimento nello stesso stato, non lo scorti, potendolo eseguire senza un conosciuto rilevante attrasso della sua commessione, o pure che tralasci di soccorrerlo con attrezzi o viveri che a questo bisognassero per rimediare a qualche grave urgenza, subito che si trovi in istato di poterlo fare, senza che gli producano una positiva mancanza.

64. Il comandante del convoglio, che per qualche motivo di convenienza o di utilità del real servizio, crederà meno pregiudizievole forzar di vele, lasciando indietro qualche legno piuttosto che mantenerlo riunito, e navigare in unione del medesimo, sarà obbligato a giustificarsi in consiglio di guerra. Nello stesso modo dovrà giustificarsi colui che non attenendosi a' termini delle sue istruzioni ed ordini di navigazione, per combattere senza necessità qualche forza nemica, frastornasse o mettesse in pericolo il conseguimento dell'oggetto di sua commessione; dovendosi giudicare dette cause a proporzione del loro risultamento e circostanze, come è stato prescritto.

65. Il comandante di un bastimento, che navigando in isquadra o divisione, si separerà dalla medesima, dovrà su di ciò giustificarsi in consiglio di guerra; ed ancor colui che separato dalla squadra non manovrasse in maniera da tornar subito ad incorporarsi colla medesima, o non si portasse sollecitamente al luogo assegnato per la riunione: ed in caso di trovarsi colpevole, giusta i gradi della colpa, sarà punito colla

so-

sospensione per un determinato tempo, o colla destituzione, o puranche con pena maggiore, se così convenga.

66. Navigando in isquadra, tutti i comandanti de' bastimenti che la compongono, debbono stare colla massima attenzione per fare opportunamente i segnali convenienti al comandante della medesima, specialmente quando preveggano imminente qualche pericolo, scoprano nemici, o si naviglii a vista di essi. Le omessioni su di questo oggetto saranno esaminate in consiglio di guerra, e ne saranno puniti coloro che ne risulteranno colpevoli, secondo i principj e regole fissate negli articoli precedenti, avendo sempre riguardo alle conseguenze poco favorevoli alle quali abbiano esposto la squadra.

67. Il comandante che aprirà il piego chiuso delle istruzioni, che gli si consegnerà per le commessioni da disimpegnare, e pe'casi di separazione, prima del tempo che gli è stato prescritto; e quello che dopo di averlo aperto, pubblicherà qualche circostanza che gli fosse comandato di tener riservata, sarà punito con quattro anni di castello: e qualora per la riferita pubblicazione andasse a voto la spedizione da eseguirsi, sarà destituito e detenuto in castello per quel tempo che sarà determinato dalla decisione del consiglio di guerra.

68. Il comandante o uffiziale di un legno da guerra, che con animo deliberato, o per effetto di una cattiva manovra abbandonerà un altro legno da guerra, o mercantile, sarà obbligato a soddisfare i danni che avrà prodotti: e se questi saranno tanto considerevoli, che sieno causa di grave attrasso alla spedizione, sarà punito, secondo le risulte, colla privazione del

comando, sospensione d'impiego, o colla destituzione.

69. Ciascun comandante dovrà invigilare che nel proprio bastimento ognuno puntualmente osservi quanto vien prescritto ne' regolamenti ed ordinanze. E colui che sarà in tale assunto negligente, trascurando, permettendo, o dissimulando che si manchi alla regolare disciplina, sarà sospeso d'impiego per quel tempo che sarà determinato con decisione emessa dal consiglio di guerra, avendo riguardo al male che per tal cagione ne sarà derivato al real servizio.

70. Il comandante o l' uffiziale che maltratterà gl' individui del proprio equipaggio, o violentemente gli obbligherà ad impiegarsi in esercizj servili, e che non sieno di loro precisa obbligazione, sarà sospeso d'impiego: e qualora da tali cattivi trattamenti ne deriverà sedizione o diserzione considerevole, sarà dal consiglio di guerra punito a proporzione delle risulte, obbligandolo di più alla riparazione de' danni e delle perdite che ingiustamente avessero prodotte.

71. Qualunque uffiziale destinato a comandare un bastimento, oltre l' obbligo di esattamente adempire quanto riguarda il suo dovere nel tempo dell' armamento di esso, dee ugualmente invigilare che niente manchi al medesimo di quanto è stabilito ne' regolamenti; e se tralascerà di render conto a tempo opportuno al proprio comandante di squadra, o del dipartimento, di ciò che potrà mancargli, sarà privato del comando del suo bastimento. Questa medesima pena sarà inflitta a colui che per non aver usato la dovuta attività, non si trovasse

pron-

pronto a porsi alla vela nel medesimo tempo che lo esegue il comandante di squadra, o di divisione: e se da tale mancanza ne deriverà attrasso considerevole alla spedizione, a proporzione de' pregiudizj che produrrà la dimora, sarà punito colla sospensione dell' impiego, o colla reclusione e destituzione insieme.

72. I comandanti de' bastimenti, che disporranno farsi consumi inutili, o applicheranno al loro mantenimento ed uso personale i viveri e generi imbarcati per servizio de' legni e sussistenza degli equipaggi, non curando le rimostranze in contrario che su tale irregolarità lor venissero fatte da' rispettivi incaricati, subiranno la pena per la prima volta di pagare il triplo del valore de' generi malversati, oltre una sospensione d'impiego per un proporzionato tempo che sarà fissato colla decisione del consiglio di guerra.

Se accaderà che lo stesso soggetto incorrerà per altra volta in simile mancanza, allora si raddoppierà la pena.

Quante volte poi da tale malversazione deriverà attrasso o sconcerto alla commessione da eseguirsi, o altri pregiudizj, sarà giudicato e punito, proporzionatamente a' danni cagionati, colle pene che si sono date per altri casi analoghi al presente negli articoli precedenti.

73. Sarà colpito dalla pena di morte qualunque uffiziale avrà l'ardimento di tirar fuori la spada, impugnar pistola, o altra arma contro il comandante della squadra o del bastimento nel quale tenga destino, o contro il comandante del dipartimento o del corpo al quale appartiene.

Saranno puniti con cinque anni di reclusio-

sione e colla destituzione quegli uffiziali che a bordo venissero alle armi tra di loro. Se però tra questi si liquidassero gli aggressori, costoro subiranno il doppio della pena di reclusione.

Per tutto ciò però che riguarda duelli e soddisfazioni private, come per qualunque altro delitto relativo a disciplina e condotta, il consiglio di guerra di marina si regolerà collo Statuto penale militare, e co' regolamenti fissati dalla ordinanza dell' esercito.

74. Se per gara, invidia, o per motivo di dispute e di altercazioni succeda che un comandante di un bastimento, di un corpo o di un distaccamento ecciti i suoi subalterni ad operare offensivamente contro gl' individui di un altro bastimento, corpo o distaccamento, gli uffiziali, soldati e marinari che ubbidissero un tal comandante, saranno puniti colla morte, decimandoli: ed il comandante sarà punito colla morte.

75. Tutti i legni mercantili de' sudditi del regno delle Due Sicilie con bandiera nazionale debbono rimanere sottoposti alla giurisdizione del comandante della squadra, divisione o bastimento, sotto la di cui scorta navigano; tanto se sono noleggiati di real conto per oggetti di servizio, quanto ancora se volontariamente o per ordine debbono viaggiare sotto il di lui convoglio, dal quale non potranno separarsi senza sua disposizione o intelligenza; dovendo regolare la loro navigazione secondo le istruzioni che saranno loro date, e de' segnali che verranno loro fatti.

76. Il capitano o padrone che mancherà essenzialmente agli ordini ricevuti per la navigazione, o che si separerà volontariamente dal con-

convoglio, sarà processato e posto in consiglio di guerra, ove dovrà presentare le sue ragioni in discolpa: e qualora queste non saranno soddisfacenti, sarà punito, in vista della perdita di tempo, danni e pregiudizj che potrà aver prodotti la sua cattiva manovra, colla reclusione, colla detenzione in castello, o co' ferri per un tempo proporzionato; mantenendolo intanto in arresto su di un legno da guerra sino a che non si giunga in un dipartimento.

77. Per le mancanze di navigazione, che commetteranno i capitani de' legni di convoglio, potranno i comandanti de' legni da guerra sospenderli dal comando, o sottoporli a pene correzionali proporzionate alle dette mancanze.

78. Se qualche individuo appartenente agli equipaggi de' legni mercantili componenti il convoglio, commettesse delitto capitale a bordo, o in terra, il comandante della squadra, o divisione, disporrà formarglisi il processo, e lo terrà in arresto sul proprio bordo, sino a che, ritornato nel dipartimento, resone conto al comandante del medesimo, rimetta questi il processo e l'individuo al tribunale corrispondente.

Da questa regola sono eccettuati i delitti di corrispondenza illecita col nemico, sedizioni, ammutinamento con mano armata; giacchè questi si giudicheranno dal consiglio di guerra, comminandosi le pene come se i delinquenti appartenessero a' bastimenti da guerra.

79. Gli uffiziali che durante la campagna avessero avuto combattimento o incontro coll'inimico, qualunque ne fosse stato il successo favorevole o contrario, subito che ritorneranno nel dipartimento, hanno da presentare una relazione circostanziata dell'accaduto al comandante ge-

ne-

nerale, il quale dovrà passarla al Ministero di Stato della real marina. L'uffiziale che trascurasse di fare l' indicata relazione, dettagliando tutte le particolari circostanze dell'accaduto, sarà soggetto a sospensione d'impiego.

80. L'uffiziale che avrà perduto il bastimento di suo comando, sia rendendolo all'inimico, sia per naufragio, o per altro qualunque accidente, dovrà essere posto indispensabilmente in consiglio di guerra per giustificare la sua condotta. Lo stesso dovrà praticarsi per colui che separato dalla squadra per qualsivoglia motivo, non fosse ritornato ad incorporarsi colla medesima. Lo stesso dovrà anche praticarsi per quell' uffiziale il quale avesse fatto una navigazione contraria alle sue istruzioni; e finalmente con tutti coloro che per ismattamento, abbordaggi, o per altre cause meritino, a giudizio del comandante generale, di passare per un tal esame.

81. Non solo han da esaminarsi in consiglio di guerra le cause che risultano dalla navigazione ed operazioni di guerra, nelle quali fossero stati impiegati gli uffiziali di guerra dell' armata tanto in mare, quanto in terra; ma bensì tutte le altre che procedano da oggetti puramente militari, come mancanze essenziali al dovere in cui ciascuno è stato costituito, disubbidienze a' superiori, condotta riprensibile verso i subalterni ed altri inferiori, e finalmente tutte quelle cause nelle quali vi sia l'interesse diretto del real servizio.

CA-

CAPITOLO II.

De' consigli di guerra dell' armata di mare.

SEZIONE I.

Della competenza de' consigli di guerra di marina.

82. I consigli di guerra di marina giudicano e puniscono i delitti commessi dagl'individui della real marina.

83. I delitti degl' individui della real marina sottoposti al giudizio de' consigli di marina sono le violazioni dello Statuto penale di marina, ed anche le violazioni dello Statuto penale militare della reale armata di terra, commesse dagl' individui di marina ne' luoghi sottoposti alla giurisdizione militare di marina. La competenza di questi consigli è determinata perciò o dalla natura de' delitti, o da' luoghi ne' quali vengono commessi.

84. Nel primo caso debbonsi applicare le pene contenute nello Statuto penale di marina: nel secondo caso debbonsi i colpevoli punire colle pene fissate dallo Statuto penale militare della reale armata di terra.

85. Sono riputati individui della real marina, o al suo seguito, e come tali giudicabili da' consigli di marina,

1.° i militari di qualunque grado addetti a' qualsivoglia corpo formante parte della real marina, sieno in attività di servizio, sieno aggregati, o in ritiro:

2.° tutti gl' impiegati civili ed amministrativi

tivi addetti al ramo di marina, e che sotto questo rapporto riscuotono un soldo qualunque dallo Stato, e sono assimilati ne' loro gradi a' militari:

3.° tutte le persone formanti parte dell'equipaggio di un legno qualunque di guerra, tanto di pianta fissa, che di nuova leva, sieno al servizio della real marina, o degl'individui componenti l'equipaggio, esclusi i soli passeggieri:

4.° tutti gli artefici e lavoratori di pianta fissa, o di nuova leva, che trovansi al servizio de' legni da guerra, de' porti, degli arsenali, o di uno stabilimento qualunque di marina.

86. Sono riputati luoghi sottoposti alla giurisdizione di marina, e quindi della competenza de' consigli di marina i delitti comuni commessi nella loro estensione dagl'individui di marina,

1.° il bordo di qualunque legno da guerra;

2.° l'interno de' porti, degli arsenali, de' quartieri, degli ospedali, de' bagni e di qualunque altro stabilimento di marina.

87. Tutti gl'individui di marina compresi nello intero articolo 85, fuori il caso di un delitto militare o di un delitto comune commesso ne' luoghi indicati nell'articolo precedente, saranno giudicati da' tribunali ordinarj.

Le persone pagane, nel solo caso di complicità con individui della real marina in un delitto commesso ne' luoghi indicati nello stesso articolo precedente, saranno giudicati da' consigli di marina.

88. Pe' reati della gente di mare sopra i bastimenti corsari, saranno osservate le disposizioni pe' militari di mare.

89. Nel caso de' reati commessi da' passeggieri a bordo de' legni da guerra, sarà compilata la pruova generica come per la gente di mare, e sa-

sarà l' imputato rimesso dal comandante generale della marina al giudice competente.

SEZIONE II.

Dell' organizzazione de' consigli di guerra di marina.

90. L' organizzazione, composizione e procedimento de' consigli di guerra di marina sarà in tutto regolata dallo Statuto penale militare.

91. I membri de' consigli di guerra composti a norma dello Statuto penale militare, saranno uffiziali di marina; ed in loro mancanza saranno chiamati gli uffiziali di terra, purchè non oltrepassino la metà.

92. Avverso le decisioni de' consigli di guerra di marina si darà luogo al ricorso nell' alta Corte militare, a norma di ciò che è stabilito nello Statuto penale militare.

93. Sul bordo de' legni da guerra vi sarà benanche un consiglio di guerra composto di cinque giudici, oltre il regio procuratore ed il cancelliere. Questi giudici verranno scelti tra gli uffiziali di maggior grado, che si troveranno sul bordo. Il comandante ne sarà il presidente. Il giudice relatore sarà sempre l' ufiziale di dettaglio; ed il regio procuratore, l' uffiziale di ultimo grado; non comprese le guardiemarine quando non sieno imbarcate da uffiziali. Il cancelliere sarà preso da' bassi uffiziali del bordo. Questo consiglio in tal guisa ordinato giudicherà i delitti di bordo, al pari del consiglio di guerra permanente in Napoli.

94. Quando a bordo di un legno non vi sia il numero corrispondente di uffiziali da poter

for-

formare il consiglio di guerra, ed il legno navighi isolato, o senza altro legno da guerra onde poterlo completare cogli uffiziali del suo bordo, in tal caso i due primi uffiziali di guerra prenderanno l'*ingenere* del delitto; assoderanno la pruova specifica, e formeranno la parte istruttiva del processo in tutta regola, onde poter essere giudicato l'imputato dal consiglio di guerra permanente in Napoli al ritorno che farà il legno in questo porto.

95. Allorchè un delitto sarà commesso a bordo di un legno formante parte di una squadra, il comandante in capo nominerà i membri del consiglio. Però il presidente, il relatore ed il regio procuratore saranno sempre scelti dagli uffiziali del legno dell' accusato; giacchè questi due ultimi, e non altri trovandosi al momento del delitto, potranno incaricarsi della compilazione della processura, come si è detto nell' articolo precedente.

CAPITOLO III.

Disposizioni generali.

96. Tutti i casi non preveduti nel presente Statuto saranno regolati colle disposizioni contenute nello Statuto penale militare.

97. In ciascuna domenica si faranno delle letture del presente Statuto ad ogni corpo di marina tanto a terra, che a bordo.

STA-

STATUTO PENALE

PE' REATI

COMMESSI DA'FORZATI E LORO CUSTODI.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Articolo 1. Ogni reato commesso da'forzati, che non è compreso nel presente Statuto, è reputato come reato comune, ed è perciò punito dalle leggi penali comuni.

2. Ne' delitti però o nelle contravvenzioni peculiari de'forzati, saranno applicate le pene stabilite nel presente Statuto.

3. In tutti i misfatti comuni, oltre l'aumento di pena per la recidiva a'termini degli articoli 78 ad 83 delle *leggi penali*, vi sarà l'aumento di un altro grado, attesa la qualità del luogo in cui essi si commettono.

4. Qualora però la pena del forzato sia del quarto grado, in questo caso l'aumento di pena nello stesso genere, sia per nuovo reato, sia per le qualità aggravanti espresse nell'articolo precedente, sarà l'ergastolo, o se il reato è stato commesso nell' ergastolo, sarà commutato in un diverso genere di pene particolari alla classe de' forzati.

CAPITOLO II.

De' reati contro la sicurezza interna de' bagni.

5. Se per commettere la fuga o per altro oggetto criminoso si complotino istantaneamente più di tre forzati, e con ammutinamento sedizio-

so

so s'impadroniscano delle armi della guardia, tali violenze saranno riputate come una rivolta, e gli autori della medesima saran puniti colla pena dello undecimo grado contenuto nella scala inserita nel presente Statuto.

6. Se però il complоto non sia istantaneo, ma con premeditazione, in tal caso i colpevoli saranno puniti colla pena del duodecimo grado.

7. La circostanza che può far minorare la pena a' colpevoli di ribellione, è quella, che i rivoltati desistano dall'impresa al nome del Re, che loro sarà imposto, ritornando immediatamente all' ordine ed' all' ubbidienza con sommessione. In questo solo caso potranno meritare un perdono dell' intrapreso fallo, o una minorazione di quella pena che poteano meritare, se non avessero desistito.

8. Ogni reato di ribellione, o che sia semplicemente tentato, o che sia mancato, si avrà come consumato, e sarà punito come tale.

Tranne le particolari disposizioni contenute in questo e ne' precedenti articoli, ogni altra circostanza relativa a questo reato, sarà regolata dalle *leggi penali.*

CAPITOLO III.

Reati contro la disciplina interna de' bagni.

SEZIONE I.

Reati de' forzati.

9. Qualunque forzato convinto di aver segato i cancelli, bucato il muro, il pavimento, la soffitta, o qualunque altra parte del bagno, scassato le por-

porte, o rastelli del medesimo, sarà punito colla pena del 6.° grado.

10. Qualunque forzato sarà trovato sferrato nel bagno, o al luogo del travaglio, abbenchè lo sferramento non sia all'intutto effettuato, ma che tenga soltanto rotta una porzione de' suoi legami, la zeppa del perno, o la maniglia a levatojo, sarà punito colla pena del 5.° grado.

11. Se lo sferramento avrà luogo nella esecuzione di qualche completo, o disordine nel bagno, il forzato che sarà trovato così sferrato, sarà reputato complice di coloro che commettono l'eccesso, e punito come tale; qualora però il completo sia premeditato, e non già una mossa istantanea

12. Qualunque forzato conservi presso di se lime, seghette, o altri strumenti atti a rompere i ferri, sarà punito colla pena del 4.° grado.

13. Il travestimento de' panni destinati a' servi di pena è proibito espressamente. Coloro che lo eseguiranno, saranno puniti colla pena del 2.° grado.

Se esso avviene nell'atto che si sta tramando o effettuando un disordine o completo nel bagno, colui che sarà trovato così travestito, sarà reputato complice di quelli che hanno tramato o effettuato il delitto o disordine, e come tale punito.

14. L'estorsione di denaro col pretesto di fare rinvenire immaginati tesori sotterrati, oltre alla restituzione degli oggetti scroccati, sarà punita colla pena del 3.° grado.

15. Il forzato che avrà venduto una porzione degli effetti di vestiario a lui destinati come servo di pena, subirà la pena del 2.° grado.

Se la vendita sarà di tutti i suoi effetti, porterà la pena del 3.° grado.

16. Il tener mano a' giuochi proibiti, con fornirne i mezzi, porterà la pena del 3.° grado.

Co-

Coloro che sono sorpresi giuocando, saranno puniti colla pena del 1.° grado.

17. L' ubbriachezza sarà corretta colla pena del 1.° grado, se è eventuale; ma se poi fosse abituale, con quella del terzo grado.

Se l' ubbriaco cagioni di notte, degli schiamazzi che turbino la tranquillità del bagno, sarà punito con quest' ultima pena.

18. Le degradazioni de' muri o degli utensili del bagno porteranno seco la pena del 1.° grado.

19. Chiunque di notte smorzerà i fanali atti ad illuminare il bagno, sarà punito colla pena del 2.° grado.

Se ciò avviene nell' atto che si sta effettuando un disordine, il colpevole sarà riputato complice di coloro che ne sono gli autori.

20. Qualunque forzato destinato ad un travaglio si allontani dal luogo prefisso senza il dovuto permesso, sarà punito colla pena del 2.° grado.

21. Quel forzato che batterà il suo compagno di catena, sarà punito colla pena del 1.° grado.

Se le dette bastonate derivino da indoverose pretensioni, la pena sarà quella del 2.° grado.

22. Gl' illeciti commercj di denaro sono espressamente proibiti a' forzati.

Colui che li praticherà, sarà punito colla pena del 2.° grado, oltre la perdita del denaro che vi avrà impiegato.

23. Il forzato non potrà conservare presso di se somme maggiori di tre ducati. Il di più che gli sarà trovato in potere, gli sarà tolto, e depositato presso il commessariato de' bagni, sotto la cura dello ispettore generale maggior generale della real marina, per disporne a benefizio del forzato stesso che n' è il proprietario; o pure per essergli restituito, allorchè, espiata la pena, sarà messo in libertà.

24. Il

24. Il cambiamento del nome sarà punito colla pena del 2.° grado.

25. La mala volontà al travaglio sarà punita la prima volta colla privazione della somma destinata al forzato per la giornata di travaglio, e la pertinacia lo priverà all'intutto del beneficio di sortire al travaglio.

26. Qualunque forzato che dispettosamente si negherà d'ubbidire agli ordini de' superiori, subirà la pena del quarto grado.

27. Qualunque forzato che senza attruppamento o sedizione avrà fatto resistenza a' superiori, sarà punito colla pena dell'8.° grado.

28. Qualunque forzato convinto di tener presso di se delle armi proibite dalla legge, sarà punito colla pena del 7.° grado.

29. Qualunque forzato che ventiquattr'ore dopo di essere stato posto in libertà, sarà trovato nelle vicinanze del bagno, senza poterne produrre una giusta ragione, sarà arrestato e rimesso alla polizia, ond'esaminarne le circostanze.

SEZIONE II.

Reati de' custodi addetti a prestar servizio presso le ciurme de' condannati.

30. I custodi addetti al servizio de' bagni, ad evitare le fughe de' condannati, ed i disordini fra di loro, non dovranno contrarre dimestichezza alcuna con essi: e perciò vien loro espressamente proibito di mangiare, o giuocare co' condannati, d'impiegarli in loro particolari servizj, o d'incaricarsi essi custodi di qualche loro commessione. Non possono altresì percepire da' condannati alcuna retribuzione di denaro, riceversi alcun donativo per

qualunque pretesto, sotto pena di esser assoggettati ad una prigionia più o meno grave, a tenore della maggiore o minore qualità della mancanza, e di essere in oltre cacciati dal corpo, e mandati ne' reggimenti provvisorj.

31. I custodi che disimpegnando il servizio presso le ciurme de' condannati, gli strapazzeranno e li opprimeranno, saranno puniti con una pena, la di cui scelta è abbandonata alla prudenza del comandante.

32. Il basso uffiziale o custode che permetterà a' forzati d' introdurre nel bagno più di una caraffa di vino, sarà punito con un mese di prigione.

3[illegible] [illegible]l basso uffiziale o custode che permetterà di g[illegible]ocare a' forzati, soffrirà la pena di due mesi di prigione.

34. Qualunque basso uffiziale o custode addetto alla visita de' ferramenti de' condannati, de' cancelli, o di altri luoghi del bagno, che in tale operazione non userà la dovuta attenzione, a tenore de' regolamenti de' bagni, sarà punito con una prigionia di tre mesi.

35. Quel basso uffiziale o custode, al quale saranno affidati de' condannati per un travaglio, che trascurando il proprio dovere, non vigili alle di loro operazioni, se da tale trascuraggine ne derivino de' disguidi o furti, sarà punito con una prigionia di sei mesi.

Qualora poi si provasse che nel detto furto ci sia concorsa la connivenza del custode, egli sarà punito con tre anni di ferri.

36. Qualunque basso uffiziale o custode che si permetterà di sferrare, di togliere dal puntale, o dalla doppia catena un forzato, sarà punito con una prigionia di sei mesi; e se fosse basso uffiziale, sarà in oltre degradato. Se si proverà che a ciò siasi in-

indotto il basso uffiziale o custode per doni o promesse, allora il colpevole sarà punito con un anno di ferri.

37. Qualunque basso uffiziale o custode di guardia ad un bagno, o destinato ad un travaglio a guardare i forzati, il quale si allontani dal suo posto, o si addormenti in sentinella, sarà punito con due mesi di prigione. Se poi dalla detta trascuraggine derivi la fuga di qualche forzato, il colpevole sarà punito con due anni di ferri.

38. Qualunque basso uffiziale o custode addetto a scortare i forzati da un luogo all' altro, che in contravvenzione degli ordini ricevuti non li conduca per la strada indicata, o che li faccia entrare nelle cantine, bettole, o in altri luoghi pubblici, sarà punito con sei mesi di prigione, e degradato ancora, se è basso uffiziale.

Se poi il forzato che scorta, viene a fuggire, allora la pena del colpevole sarà di cinque anni di ferri.

39. Qualunque basso uffiziale o custode che farà introdurre ne' bagni delle arme proibite dalla legge a' forzati, sarà punito colla pena di un anno di ferri.

40. Qualunque basso uffiziale o custode che permetterà d' introdursi delle donne ne' bagni, subirà la pena di sei mesi di prigione, e della degradazione altresì, se è basso uffiziale.

41. Quel basso uffiziale o custode che ricuserà di manifestare alla giustizia de' fatti accaduti sotto a' proprj occhi nel bagno, o che ne celasse una porzione a lui nota, sarà punito colla prigionia di tre mesi, e degradato altresì, se è basso uffiziale.

42. Qualunque basso uffiziale o custode terrà mano alla fuga di un forzato, sarà punito colla pena di dieci anni di ferri.

43. Qualunque basso uffiziale o custode che diserterà con un forzato, sarà punito colla pena del 4.° grado de' lavori forzati.

Se

Se disertando condurrà seco tre o più forzati, allora sarà reputato capo di un completo, e come tale esemplarmente punito, a tenore delle leggi.

44. I delitti de' custodi non preveduti nel presente Statuto, saranno puniti colle leggi comuni, o militari.

CAPITOLO IV.

Della Corte marziale marittima, e della sua competenza.

SEZIONE I.

Organizzazione della Corte marziale.

45. La Corte marziale marittima sarà composta da

un capitano di vascello, presidente,
quattro capitani di vascello o di fregata, } giudici.
un commessario di marina. . . . . } giudici.
un ingegnere costruttore, o idraulico . . } giudici.
un uffiziale di marina relatore, che adempirà anche le funzioni di pubblico ministero,
un commesso di marina, cancelliere.

Essi saranno tutti nominati dal comandante generale della real marina, ed approvati dal Re.

46. In caso di legittimo impedimento di un giudice, sarà provveduto al suo rimpiazzo interino dal comandante generale della real marina.

47. Il comandante generale potrà proporre il cambiamento di tutti, o porzione de' membri della Corte marziale, allorchè lo crederà necessario per lo bene del servizio. Tal cambiamento per altro non potrà aver luogo nel giudizio di un delitto, a cagione

gione del quale l'accusato sarà stato posto in processura, e la causa sarà incominciata.

48. Non possono essere giudici nella stessa Corte marziale due fratelli germani o cugini, uno zio ed un nipote tanto pel ramo paterno, che pel ramo materno, ed ogni altro impedito dalla legge.

49. Nessuno individuo nominato membro della Corte marziale potrà, sotto pena di essere destituito dal suo impiego, esentarsi sotto qualunque pretesto, purchè non sia per causa di malattia ben comprovata.

50. Quando gli affari di giustizia affidati alla Corte marziale sono di sommo rilievo, potrà il comandante generale aggiungere un sostituto al commessario relatore per disbrigarli: e tale scelta potrà cadere anche su di un uffiziale militare della medesima real marina.

51. Nel caso che non vi sia un numero sufficiente di uffiziali investiti de' gradi già fissati nell' articolo 45, sarà provveduto al suo rimpiazzo dagli uffiziali militari ed amministrativi di un grado inferiore a quello disposto nel cennato artico'o.

52. I luoghi ne' quali risederanno le Corti marziali, saranno dal Re con particolare decreto designati.

SEZIONE II.

Competenza della Corte marziale.

53. Tutti i misfatti comuni de' forzati apparterranno alla gran Corte speciale del luogo in cui essi si commettono, a norma dell' articolo 426 delle *leggi della procedura ne' giudizj penali.*

54. Se però il forzato si sia reso colpevole di un delitto o di una contravvenzione, sarà giudicato dal

dal giudice ordinario del nuovo reato colla commutazione di pena espressa nell'articolo 2 del presente Statuto.

55. I misfatti che sono compresi nel capitolo II del presente Statuto, apparterranno alla Corte marziale marittima.

56. Tutti gli altri reati contra la disciplina interna de' bagni contenuti nella sezione I del capitolo III saranno puniti dalla Corte marziale, se sono delitti, e dall'ispettore maggior generale, se sono contravvenzioni.

57. Apparterranno ancora alla Corte marziale marittima tutti i misfatti e delitti commessi da' custodi in servizio, e per ragion di servizio. Le semplici contravvenzioni della stessa natura saranno punite dall' ispettore maggior generale.

58. Nel caso che il reato si sia commesso in un luogo, nel quale non risiede la Corte marziale, in tal caso le prime indagini apparterranno agli uffiziali cui sono affidate dalle leggi comuni; e le ulteriori istruzioni saranno prese da un uffiziale di marina destinato dal comandante: dopo di che gli atti saranno rimessi alla Corte marziale.

59. I giudizj della Corte marziale non potranno essere soggetti al ricorso nell'alta Corte militare; e le sue decisioni saranno eseguite nelle ventiquattr' ore.

F I N E.

A

PE' FORZATI

DEL

UARTO GRADO.



I. POLI

E CORI

.... na e 40 legnate.

catena.... 40 legnate.

catena..... 40 legnate.

mezzo di 60 legnate.

catena..... 60 legnate.

.... di doppia catena e 100 legnate.

e se al 3.°,

....

